

sentenza / decreto
n° 4902/2012

R.G. 28507/2009 REG. GEN.



N° CRON.	
24 APR. 2012	
N° REP.	4013

IL TRIBUNALE DI MILANO

composto dai magistrati

dott. F. LAMANNA

PRESIDENTE

dott. C. MACCHI

GIUDICE

dott. R. FONTANA

GIUDICE rel.

nel giudizio di opposizione ex art.98 L.F. iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato promosso con ricorso depositato

IL CASO.it

DA
U. L. S.p.A., elettivamente domiciliata in M., via I.
D. n. presso lo studio dell'avv. G. C. che la rappresenta e
difende per procura in atti

-RICORRENTE-

CONTRO

FALLIMENTO I. M. S.r.l., elettivamente domiciliata in
M., via A. L. n. presso lo studio degli avv. N. C. che la
rappresenta e difende per procura in atti

pronuncia il seguente

DECRETO

PREMESSO CHE:

con ricorso ex art.101 L.F. U. L. s.p.a. ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del Fallimento I. M. s.r.l. del credito chirografario di €.566.119,37, di cui €.109.028,93 a titolo di canoni di leasing scaduti ed interessi di mora, €.457.090,44 a titolo di canoni a scadere, formulando contestualmente istanza di rivendica del bene immobile, costituito da appartamento uso ufficio sito in M., via M. e riservandosi di portare il valore realizzato dalla vendita o ricollocazione dello stesso a detrazione dall'importo ammesso;

con decreto, comunicato il 19/3/2009, il giudice delegato ha accolto la domanda di rivendica e la domanda di ammissione del credito per l'importo di €.105.765,98 con riferimento ai canoni scaduti mentre per i canoni a scadere, quantificato il credito residuo in linea capitale in €.457.555,67, ne ha dichiarato la compensazione con il

maggior credito del fallimento alla luce del presumibile valore di realizzo dell'immobile;

il 17/4/2009 U. L. s.p.a. ha presentato ricorso in opposizione allo stato passivo contestando la fondatezza dell'operata compensazione, deducendo che l'art.72 quater L.F. prevede l'ammissione dell'intero credito con riserva di detrazione dell'ammontare effettivo del ricavato della ricollocazione del bene sul mercato;

costituendosi in giudizio, il Fallimento M. s.r.l. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, evidenziando che esso risulta più favorevole per la ricorrente rispetto alla soluzione, condivisa dalla dottrina maggioritaria, dell'inaammissibilità dell'insinuazione del credito in linea capitale prima del completamento delle attività di realizzo del bene;

a seguito di alcuni rinvii al fine di verificare la possibilità di una soluzione conciliativa, all'udienza del 25/5/2010 le parti hanno precisato le conclusioni;

trattenuta la causa in decisione, il Collegio ha rimesso successivamente la causa in istruttoria per verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere o comunque la possibilità di una soluzione conciliativa alla luce della vendita del bene al prezzo di €.760.000,00 verificatasi nelle more;

il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e la causa è stata quindi nuovamente posta in decisione.

RILEVATO

che in ordine alla disciplina di cui all'art.72 quater L.F. si sono delineati due diversi orientamenti interpretativi nettamente divergenti:

secondo un primo orientamento:

- in caso di scioglimento del rapporto a seguito di fallimento dell'utilizzatore la società di leasing avrebbe diritto, nel limite del valore effettivo di realizzo del bene, al recupero dell' integrale capitale residuo, ossia a trattenere, rispetto al prezzo incassato o comunque al valore realizzato mediante la ricollocazione del bene nel mercato, un importo pari all'importo capitale originariamente anticipato dedotta la somma delle quote di capitale comprese nelle rate incassate prima del fallimento (così calcolato il capitale residuo), con la conseguenza che se il prezzo incassato o comunque il valore realizzato supera l'importo del capitale residuo così conteggiato la società di leasing deve versare la differenza al fallimento; in caso contrario avrà diritto ad insinuarsi per la differenza negativa; in ogni caso la società di leasing avrebbe diritto d'insinuare al

passivo anche il credito costituito dagli interessi compresi nelle rate scadute e non pagate fino alla data del fallimento e i connessi interessi moratori;

- in altri termini, secondo questo primo orientamento, il legislatore, al fine di offrire una disciplina unitaria basata sulla natura finanziaria di tutti i contratti di leasing per superare le difficoltà applicative relative alla tradizionale distinzione giurisprudenziale tra e.d. leasing traslativo e e.d. leasing di godimento e alla determinazione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art.1526 e.c. nei casi di e.d. leasing traslativo, avrebbe scelto di assicurare alle società di leasing il recupero integrale del capitale anticipato (salvo che il ricavato della ricollocazione del bene sul mercato non raggiunga l'ammontare del capitale residuo, nel qual caso l'insinuazione per la differenza negativa verrebbe pagata in moneta concorsuale), mantenendo invece, in ogni caso, il credito da remunerazione finanziaria del capitale anticipato maturato fino alla data del fallimento, ossia il credito relativo agli interessi corrispettivi compresi nelle rate scadute, oltre agli interessi moratori maturati fino alla data del fallimento, da inserirsi tra i crediti concorsuali chirografari;

secondo un secondo orientamento:

in caso di scioglimento del rapporto a seguito del fallimento dell'utilizzatore la società di leasing avrebbe diritto, nel limite del valore effettivo di realizzo del bene, al recupero sì del capitale residuo, dovendosi però intendere per capitale residuo il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione del fallimento e non anche le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino alla data del fallimento, che invece rimarrebbero oggetto di un credito di natura concorsuale unitamente a tutti gli interessi maturati fino alla data del fallimento e all'eventuale capitale residuo (quote capitale delle rate a scadere) non coperto dal realizzo del bene;

RITENUTO

condivisibile questo secondo orientamento, in quanto coerente con i principi generali della concorsualità, poiché viene cristallizzato come credito concorsuale l'intero credito anteriore maturato fino alla data del fallimento per rate scadute e non pagate, con l'aggiunta - evidentemente - dell'eventuale credito capitale residuo divenuto esigibile per effetto dello scioglimento del rapporto che risulti non soddisfatto con la ricollocazione del bene sul mercato;

RITENUTO

che di norma l'ammissione del credito della società di leasing al passivo fallimentare, quando non risulti ancora effettuata la nuova collocazione del bene sul mercato, deve

essere condizionata a tale evento e deve avvenire, per il caso di realizzo di importo maggiore rispetto al capitale residuo, per un importo pari alla somma delle rate scadute e non pagate prima del fallimento oltre agli interessi maturati a tale data (risultando il credito per capitale residuo soddisfatto e dovendo la società di leasing versare il surplus di realizzo al curatore fallimentare) e invece, per il caso d'incapienza del realizzo rispetto al capitale residuo, per un importo pari alla somma delle rate scadute e non pagate, dei relativi interessi anche di mora fino al fallimento e del credito per capitale residuo rimasto insoddisfatto, ossia, in termini comprensivi di entrambe le ipotesi, per un importo pari alla somma delle rate scadute e non pagate, dei relativi interessi anche di mora fino al fallimento e dell'eventuale differenza negativa tra il maggiore ammontare delle quote di capitale residue e il minore valore di realizzo o comunque di ricollocazione del bene sul mercato;

RITENUTO

sempre in termini generali, che nel provvedimento di ammissione debba essere necessariamente fissato il tempo massimo per la verifica del realizzarsi della suddetta condizione (per evitare - dato che il verificarsi della condizione dipende esclusivamente dall'iniziativa e da un'attività della società di leasing - un indefinito impedimento all'accertamento quanto meno dell'eventuale surplus di attivo spettante al fallimento), da individuarsi per i beni immobili, sulla base del tempo ragionevolmente necessario per l'operazione di ricollocazione del bene, in un anno dallo scioglimento del rapporto;

RILEVATO

che, nel caso in esame, l'immobile è stato già venduto nelle more del giudizio al prezzo di €. 760.000,00 e quindi per un importo notevolmente superiore al credito per capitale residuo (quote capitale delle rate non ancora scadute alla data del fallimento) pari ad €. 457.555,67, per cui la ricorrente, tenuta alla restituzione al curatore della differenza, ha diritto di partecipare al concorso per il credito chirografario, già ammesso, di €. 105.765,88 relativo alla somma delle rate scadute e non pagate prima del fallimento, e dei relativi interessi di mora fino al fallimento;

RITENUTO

che l'opposizione vada pertanto rigettata;

RITENUTO



che, in ragione delle difficoltà interpretative che la norma pone e dell'assenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, nella causa di opposizione allo stato passivo promossa da **U. L. S.p.A.** contro lo stato passivo del Fallimento **M. S.r.l.** iscritta al numero 28507/2009 di ruolo generale, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Milano, 19/5/2011.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De Lauretis

1! OSV 1

TRIBUNALE DI MILANO 2 ^a SEZIONE CIVILE Sentenza Depositata e Pubblicata OGGI 24 APR. 2012 IL CANCELIERE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiorella DE LAURETIS <i>De Lauretis</i>	
--	--

FATTO AVVISO TELEMATICO IL 24/4/2012 DA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiorella DE LAURETIS <i>De Lauretis</i>
